



Determinazione n° 132/2020

**OGGETTO: Affidamento dei lavori per la ristrutturazione degli spazi comuni e vani scala presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino. Revoca determinazione n. 1904 del 12.12.2019 - provvedimento di aggiudicazione.**  
CIG 809231231E - CUP E16J19000040005

### **Il Dirigente Area Edilizia e Logistica**

#### **Visto**

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog;
- Il Consiglio di Amministrazione del 19.12.2019 che ha approvato il piano triennale dei lavori edilizi 2019-2021 comprendente il Piano Annuale 2019.

#### **Premesso che**

- il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica con propria determinazione a contrarre n. 1420 del 02.10.2019 autorizzava l'indizione della procedura di gara per lavori di ristrutturazione degli spazi comuni e vani scala presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino;
- in data 07.11.2019 venivano inviate le lettere di invito alla procedura per l'affidamento dei lavori (prot. n. 20128/10.5);
- la disciplina di gara prevedeva l'aggiudicazione della procedura sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- in data 12.12.2019 all'esito delle sedute di gara risultava prima classificata l'impresa Co.Gen.Ta. S.r.l. con un ribasso del 32,00%;
- in pari data con determinazione n. 1904 il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica approvava la proposta di aggiudicazione e, ai sensi dell'art. 33, comma 1 D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii., aggiudicava la procedura all'impresa Co.Gen.Ta. S.r.l. subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di legge in ordine ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- nell'ambito della verifica dell'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. veniva acquisito il Certificato generale del Casellario Giudiziale dal quale risultava che nel 2011 a carico del legale rappresentante era stato emesso un decreto penale di condanna divenuto esecutivo in data 14.03.2013 per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell'art. 256, comma 2, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- nel DGUE prodotto in sede di gara, il legale rappresentante dell'impresa, nella parte III dedicata ai motivi di esclusione legati a condanne penali (art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), aveva dichiarato di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
- in data 20.12.2019 (prot. n. 23609/10.5) veniva inoltrata all'impresa richiesta di chiarimento in merito a quanto emerso;
- in data 27.12.2019 perveniva risposta nella quale si motivava l'omessa indicazione del reato richiamato in quanto non risultante dai certificati dei carichi pendenti richiesti dal soggetto stesso.

#### **Visto che**

- come chiaramente emerge anche da recente pronuncia del Consiglio di Stato -proprio in tema di omessa dichiarazione del reato di cui all'art. 256, comma 2 D.Lgs. 152/2006 consumato in un momento molto antecedente l'indizione della gara e, ancorché non dichiarato estinto dal Giudice Penale (come nel caso



- di specie) l'operatore avrebbe dovuto dichiarare la condanna ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (C.d.S. n. 6529/2018);
- sebbene il reato di cui all'art. 256, comma 2 D.Lgs. 152/2006 non sia tra le fattispecie che danno luogo all'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l'operatore economico avrebbe dovuto dichiarare la condanna quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. *“dovendosi intendere tale qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale contraria ad un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo”* (cfr. C.d.S. n. 4192/2017).
  - in caso di omessa dichiarazione da parte dell'operatore economico trova applicazione l'art. 80, comma 5, lett. f-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in forza del quale *“la dichiarazione non veritiera è... sanzionata ... a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati”* (cfr. C.d.S. n. 6529/2018).

Tutto quanto sopra premesso,

**Determina**

di revocare il provvedimento di aggiudicazione in capo all'impresa Co.Gen.Ta. S.r.l. adottato con determinazione dirigenziale n.1904 del 12.12.2019 ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Torino, 29 gennaio 2020

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica  
Arch. Gianpiero Biscant

